



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 26 (Protocollo)

1 Il Titolo dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21) e' sostituito dal seguente: "Articolo 21 - Costi e procedure". 2 Il paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21) e' sostituito dal seguente: "1 La cooperazione e l'assistenza reciproca che le Parti si prestano a norma dell'articolo 17 e l'assistenza che forniscono alle persone interessate ai sensi degli articoli 9 e 18 non danno luogo al pagamento di eventuali costi o commissioni diversi da quelli sostenuti per esperti e interpreti. Questi ultimi costi o onorari sono a carico della parte che presenta la richiesta." 3 I termini "suo o sua" sostituiscono "suo" al paragrafo 2 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21).

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-26>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it